

COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 20.05.2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTA TASI ANNO 2014 PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **venti** del mese di **maggio** alle ore **16.05** nella sala consiliare della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 5359 in data 16.05.2014, si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria e urgente ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - DE LUCIA MICHELE	Presente	10 - MANDARA ANNA	Presente
2 - FUSCO FRANCESCO	Presente	11 - ALTOBELLI ANTONIO	Assente
3 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	12 - LUCIBELLO ANTONINO	Presente
4 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	13 - MARRONE DOMENICO	Presente
5 - PALUMBO ANTONIO	Presente	14 - MARRONE GAETANO	Assente
6 - D'URSO BENIAMINO	Presente	15 - VESPOLI LUCA	Assente
7 - DI LEVA ANTONINO	Presente	16 - MASCOLO FRANCESCO PAOLO	Presente
8 - SAVINO MARIA GRAZIA	Presente	17 - CASTELLANO GIUSEPPE	Presente
9 - CASOLA RAFFAELE MARCO	Presente		

- **Componenti assegnati:** Sindaco e n. 16 Consiglieri
- **Componenti in carica:** Sindaco e n. 16 Consiglieri
- **Presenti:** n. 14 (quattordici)
- **Assenti:** n. 3 (tre: Altobelli Antonio, Marrone Gaetano e Vespoli Luca)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Pasquale Marrazzo**

Assume la presidenza il Sindaco **Michele De Lucia**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente:

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68 con il quale sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

DATO ATTO che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) la cui approvazione è iscritta al precedente punto dell'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

DATO ATTO che i commi 669, 671, 676, 677, 678, 681, 683 e 688, dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, dopo l'approvazione del decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, recitano, in riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), quanto segue:

669. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*

671. *La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

676. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o*



altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.... Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento ... della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 681 della legge 27.12.2013, n. 147, il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili ha previsto, all'articolo 4, comma 3, che l'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo del tributo e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

DATO ATTO, che l'articolo 1, comma 669 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede che la definizione di abitazione principale ai fini della TASI corrisponde con quella riportata ai fini dell'IMU nell'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto,:

- per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 677 della legge 27.12.2013, n. 147, nel testo integrato dal decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, richiama espressamente le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO, altresì, che l'articolo 1, comma 688 della legge 27.12.2013, n. 147, nel testo sostituito dal decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, evidenzia l'urgenza di intervenire sull'aliquota TASI degli immobili diversi dall'abitazione principale laddove viene previsto, per l'anno 2014, in mancanza di una deliberazione di approvazione di una diversa aliquota pubblicata, alla data del 31 maggio 2014, nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360/1998, l'obbligo per i contribuenti di procedere al versamento della prima rata della TASI, entro il 16 giugno 2014, con riferimento all'aliquota di base di cui all'articolo 1, comma 676 della legge n. 147/2013 pari all'1 per mille;

RITENUTO opportuno, quindi, provvedere all'approvazione dell'aliquota TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale rinviando ad una successiva deliberazione di questo Consiglio, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, l'approvazione dell'aliquota e delle detrazioni TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come sopra definite;

CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

VISTO l'articolo 1, comma 731 della legge 27.12.2013, n. 147, nel testo sostituito dal decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, con il quale è previsto che, per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed



autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 2-bis, comma 1 del decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68 ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 ha ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;



VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

UDITA la discussione che qui sinteticamente si riporta:

Svolge una relazione, l'assessore Guida il quale precisa che la tassa è una seconda IMU e che il governo nega trasferimenti compensativi sulla mancata applicazione dell'IMU alle prime case ritenendo ciò un modo ingannevole perché da una parte si elimina un tributo, ma si dà facoltà agli Enti locali di applicare la nuova TASI, e al Comune di Positano non la si applicherà alla prima casa che si ritiene essere un bene sacro.

Prosegue l'intervento precisando che nel proprio piccolo l'amministrazione sta cercando di evitare aumenti in bilancio e garantire la massima equità tra i cittadini.

Il consigliere D. Marrone chiede di conoscere se il pagamento deve essere fatto entro il 16 giugno.

Il Sindaco chiarisce che si porta a zero per tutto il 2014 per gli immobili diversi e che l'amministrazione non intende attivare un nuovo balzello (TASI) e il deliberato sarà inviato all'Anci e Governo e afferma che le esigenze dei cittadini vanno soddisfatte con fatti e risposte concrete.

ESAUTITA la discussione si procede con la votazione che dà il seguente risultato:
Presenti n. 14 (quattordici) Assenti n. 3 (tre: Altobelli Antonio, Marrone Gaetano e Vespoli Luca)
Votanti n. 14 (quattordici)
Voti favorevoli n. 14 (quattordici)
Voti contrari 0 (zero)
Astenuti 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, in riferimento all'anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;
3. di dare atto che l'azzeramento dell'aliquota di cui al precedente punto viene adottato in applicazione dell'articolo 1, comma 676 della legge 27.12.2013, n. 147 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
4. di dare atto, altresì, che l'aliquota e le detrazioni TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, in riferimento all'anno 2014, saranno approvate con successiva apposita deliberazione, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto della necessità di conoscere la proposta di deliberazione relativa all'approvazione delle aliquote IMU dell'anno 2014 e l'entità del contributo previsto dall'articolo 1, comma 731 della legge 27.12.2013, n. 147 che potrebbero consentire, anche in riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale, l'azzeramento dell'aliquota TASI;
5. di individuare i seguenti servizi indivisibili:
 - Polizia municipale;
 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
 - Illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - Servizi di protezione civile;
 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
6. di dare atto che all'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi riportati al precedente punto 5., dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta si provvederà con la deliberazione di cui al precedente punto 4. qualora, in tale sede, non si proceda all'azzeramento dell'aliquota TASI anche in riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale;
7. di dare atto, altresì, che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;



8. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013 che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 14 (quattordici) Assenti n. 3 (tre: Altobelli Antonio, Marrone Gaetano e Vespoli Luca)

Votanti n. 14 (quattordici)

Voti favorevoli n. 14 (quattordici)


Voti contrari 0 (zero)

Astenuti 0 (zero)

DELIBERA

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.





Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Aliquota TASI anno 2014 per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Approvazione.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68 con il quale sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

DATO ATTO che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) la cui approvazione è iscritta al precedente punto dell'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

DATO ATTO che i commi 669, 671, 676, 677, 678, 681, 683 e 688, dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, dopo l'approvazione del decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, recitano, in riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), quanto segue:

669. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*

671. *La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

676. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione*



che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.... Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento ... della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è



tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 681 della legge 27.12.2013, n. 147, il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili ha previsto, all'articolo 4, comma 3, che l'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo del tributo e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

DATO ATTO, che l'articolo 1, comma 669 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede che la definizione di abitazione principale ai fini della TASI corrisponde con quella riportata ai fini dell'IMU nell'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto,:

- per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;



CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 677 della legge 27.12.2013, n. 147, nel testo integrato dal decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, richiama espressamente le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO, altresì, che l'articolo 1, comma 688 della legge 27.12.2013, n. 147, nel testo sostituito dal decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, evidenzia l'urgenza di intervenire sull'aliquota TASI degli immobili diversi dall'abitazione principale laddove viene previsto, per l'anno 2014, in mancanza di una deliberazione di approvazione di una diversa aliquota pubblicata, alla data del 31 maggio 2014, nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360/1998, l'obbligo per i contribuenti di procedere al versamento della prima rata della TASI, entro il 16 giugno 2014, con riferimento all'aliquota di base di cui all'articolo 1, comma 676 della legge n. 147/2013 pari all'1 per mille;

RITENUTO opportuno, quindi, provvedere all'approvazione dell'aliquota TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale rinviando ad una successiva deliberazione di questo Consiglio, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, l'approvazione dell'aliquota e delle detrazioni TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come sopra definite;

CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

VISTO l'articolo 1, comma 731 della legge 27.12.2013, n. 147, nel testo sostituito dal decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, con il quale è previsto che, per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 2-bis, comma 1 del decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68 ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 ha ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;



Con votazione che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, in riferimento all'anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;
3. di dare atto che l'azzeramento dell'aliquota di cui al precedente punto viene adottato in applicazione dell'articolo 1, comma 676 della legge 27.12.2013, n. 147 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
4. di dare atto, altresì, che l'aliquota e le detrazioni TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, in riferimento all'anno 2014, saranno approvate con successiva apposita deliberazione, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto della necessità di conoscere la proposta di deliberazione relativa all'approvazione delle aliquote IMU dell'anno 2014 e l'entità del contributo previsto dall'articolo 1, comma 731 della legge 27.12.2013, n. 147 che potrebbero consentire, anche in riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale, l'azzeramento dell'aliquota TASI;
5. di individuare i seguenti servizi indivisibili:
 - Polizia municipale;
 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
 - Illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - Servizi di protezione civile;
 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
6. di dare atto che all'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi riportati al precedente punto 5., dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta si provvederà con la deliberazione di cui al precedente punto 4. qualora, in tale sede, non si proceda all'azzeramento dell'aliquota TASI anche in riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale;
7. di dare atto, altresì, che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
8. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013 che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;



**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il 16 maggio 2014


 **SINDACO**
Michele De Lucia

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

Il 16 maggio 2014

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Rosario Cicala





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale Marrazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 21.05.2014 con il numero 602..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 21.05.2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Angelo Vito Marrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20.05.2014, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 21.05.2014.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Positano, li 21 MAG. 2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. Luigi Calza